

agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva.

Sommario:

Sono stati pubblicati i titoli e i riferimenti delle norme armonizzate europee nell'ambito della direttiva.

GUCE C 192 del 14.8.2003 - Comunicazione della Commissione nel quadro dell'applicazione della direttiva 98/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998, relativa alle macchine modificata dalla direttiva 98/79/CE.

Sommario:

Sono stati pubblicati i titoli e i riferimenti delle norme armonizzate europee nell'ambito della direttiva.

GUCE C 218 del 13.9.2003 - Decisione del Consiglio del 22 luglio 2003 che istituisce un comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro.

Sommario:

Istituisce un comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro con il compito di assistere la Commissione nella preparazione, nell'esecuzione e nella valutazione delle attività nei settori della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro. E' composto da tre membri titolari per Stato membro: un rappresentante delle amministrazioni nazionali, uno delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e uno delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro.

GUCE C 214 del 9.9.2003 - Comunicazione della Commissione nel quadro dell'applicazione della direttiva 90/396/CEE del Consiglio, del 29 giugno 1990, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di apparecchi a gas.

Sommario:

Sono stati pubblicati i titoli e i riferimenti delle norme armonizzate europee nell'ambito della direttiva.

I Maniglioni Antipanico

a cura della Direzione Centrale
per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica

La rubrica "osservatorio" si arricchisce di uno speciale che sarà curato dalla D.C.P.S.T. che sotto forma di "informativa tecnica" renderà noto i più recenti sviluppi normativi e tecnici che interessano la prevenzione incendi con particolare riguardo ai prodotti antincendio.

INFORMATIVA TECNICA N.1

delle aree II e V di Paolo Castelli: "Disposizioni relative all'installazione dei dispositivi per l'apertura delle porte UNI EN 179 e UNI EN 1125"

Ai sensi della direttiva comunitaria in materia di prodotti da costruzione (Dir.89/106/CEE) ogni Stato membro della Comunità Europea ha l'obbligo di recepire le norme armonizzate emanate dal CEN i cui riferimenti siano stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee.

In Italia, per la direttiva suddetta, tale obbligo, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 246/93, viene assolto con decreto interministeriale del ministero Interno, del ministero Infrastrutture e trasporti e del ministero Attività produttive.

Con l'entrata in vigore dei decreti interministeriali di recepimento delle norme armonizzate EN 179 e EN 1125 relative ai prodotti in oggetto, decreti che al momento sono al vaglio degli uffici legislativi del dipartimento dei vigili del fuoco e del ministero delle Attività produttive, i dispositivi di che trattasi potranno essere immessi sul mercato italiano solo se muniti di marcatura CE. Detta marcatura CE deve

SISTEMA DI ATTESTAZIONE DELLA CONFORMITA'

Prodotto	Uso previsto	Livelli o classi	Sistemi di attestazione della conformità
Accessori per serramenti relativi a porte e cancelli	Sulle porte per la compartimentazione al fuoco/fumo e sulle porte situate sulle uscite di sicurezza		1

I Maniglioni Antipanico

riportare le caratteristiche definite per l'impiego previsto in relazione al requisito essenziale sicurezza in caso d'incendio (vd. l'annesso ZA delle norme armonizzate che riporta al riguardo la capacità di aprirsi e la durabilità, nonché il sistema 1 di attestazione della conformità).

La marcatura CE presuppone la conformità del prodotto alle norme suddette ed implica il conferimento all'opera, in cui verranno installati i dispositivi, della presunzione di conformità ai requisiti essenziali della direttiva (in questo caso occorre rispettare il requisito essenziale n.2 "sicurezza in caso d'incendio" riportato in allegato al D.P.R. 246/93 di recepimento della direttiva medesima).

Si riportano di seguito i controlli, le prove e la documentazione necessaria per ottenere il sistema 1 di conformità.

Sistema	Compiti del Produttore	Compiti dell'Organismo Notificato	Base per l'affissione della Marcatura CE
1	Controllo del processo di fabbrica (FPC). Prove ulteriori su campioni di prodotto secondo un programma di prove definito.	Prove iniziali di Tipo sul prodotto (ITT). Ispezione iniziale della fabbrica e del controllo del processo di fabbrica (FPC). Sorveglianza continua, valutazione e approvazione del controllo del processo di fabbrica.	Dichiarazione di conformità del produttore, accompagnata dal Certificato di conformità del prodotto.

I dispositivi per l'apertura delle porte installate lungo le vie di esodo sono caratterizzati da due norme distinte, la UNI EN 179 relativa ai "dispositivi per uscite d'emergenza azionati mediante maniglia a leva o piastra a spinta" e la UNI EN 1125 relativa ai "dispositivi antipanico per uscite di sicurezza azionati mediante una barra orizzontale".

Tali caratterizzazioni distinguono le modalità e le condizioni di azionamento, individuando un diverso grado di sicurezza per l'impiego del dispositivo. In particolare i dispositivi conformi alla UNI EN 1125 prevedono la capacità di azionarsi anche con la porta sottoposta alla pressione causata dalla spinta di più persone mentre i dispositivi conformi alla UNI EN 179 non prevedono tale capacità.

Per elaborare un decreto ministeriale inerente l'in-

stallazione dei suddetti dispositivi è stato costituito un gruppo di lavoro che, a seguito di numerose riunioni tenutesi e dopo ampie discussioni sui vari articoli del provvedimento, è pervenuto ad una stesura definitiva del decreto. In particolare, il gruppo di lavoro ha operato con i seguenti obiettivi:

- uniformare, sull'intero territorio nazionale, relativamente alla sicurezza in caso d'incendio, le prescrizioni concernenti l'installazione dei dispositivi per l'apertura delle porte installate lungo le vie di esodo;
- adeguare tali prescrizioni alle più recenti regole dell'arte disponibili a livello comunitario;
- individuare i dispositivi più idonei all'impiego previsto per le diverse condizioni di rischio.

La bozza di decreto ministeriale è stata presentata al comitato tecnico scientifico di prevenzione incendi che ha approvato la proposta di D.M. nella riunione n. 261 dell'9/04/2003.

Il testo del D.M. è stato approvato con modifiche all'articolo 5 relativamente alla sostituzione dei dispositivi non muniti di marcatura CE entro 6 anni dalla data di entrata in vigore del decreto stesso.

A seguito dell'approvazione della bozza di decreto ministeriale da parte del comitato tecnico scientifico di prevenzione incendi il progetto italiano, relativo all'installazione dei dispositivi per l'apertura delle porte secondo le norme UNI EN 179 e UNI EN 1125, è stato comunicato alla Commissione Europea ai sensi della direttiva 98/34/CE del 22 giugno 1998.

La Commissione Europea ha assegnato a questa procedura d'informazione il numero 2003/0186/I ed ha comunicato agli altri Stati membri il progetto di regola tecnica insieme a tutti i documenti che le sono stati trasmessi.

Con la stessa comunicazione è stato stabilito che entro il 27 agosto 2003 gli stati membri possono inviare le osservazioni relative al provvedimento che è in procedura d'informazione.

L'eventuale mancanza di osservazioni non pregiudica l'adozione del progetto di regola tecnica in quanto al termine della procedura d'informazione potrà essere richiesta "la scheda di controllo" attestante, comunque, l'avvenuto espletamento della procedura ed il D.M. sarà trasmesso all'ufficio legislativo per la firma.

Il presente progetto di regola tecnica sta per concludere l'iter procedurale di informazione previsto dalle regole comunitaria (direttiva 98/34/CE) per la successiva pubblicazione, sotto forma di decreto del ministero dell'Interno, sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana.